



Titolo

Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – ratio - commisurazione della sanzione alla gravità dell'illecito

Descrizione

L'art.13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che *‘Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione’*, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023). Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 119/CFA/2023-2024/G

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0119 CFA del 17 maggio 2024 (Presidente federale/sig. Stefano Mecca)